



# COMUNE DI AQUINO

Provincia di Frosinone

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 9793

Ordinanza n. 31/2015

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SENTITO il Comando della Polizia Municipale che ha prospettato, in occasione della Commemorazione dei defunti, la necessità di installare un divieto di sosta sul 2° tratto di via G. Marconi e di vietare l'accesso ai veicoli sulla strada laterale il Cimitero con direzione C.da Canapine e di istituire un senso unico di marcia nel Piazzale Madonna di Canneto;

CONSIDERATO il notevole afflusso di veicoli e pedoni che si riversano nel Piazzale Madonna di Canneto nei giorni 01 e 02 novembre, per far visita ai defunti nel Cimitero Comunale;

RITENUTO che per motivi di sicurezza e di circolazione stradale si rende necessario dare corso a provvedimenti;

VISTO l'art. 5, co. 3°, del vigente Codice della Strada;

VISTO l'art. 6 e 7, del vigente Codice della Strada;

VISTO D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16.12.1992, n°495;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

## ORDINA

per i giorni 01 e 02 novembre c.a., dalle ore 13,00 alle ore 19,00:

1. è vietata la sosta dei veicoli sul 2° tratto di via G. Marconi sul lato sinistro direzione Cimitero;
2. è istituito il senso unico di marcia sulla strada laterale al Cimitero con direzione consentita verso il Piazzale Madonna di Canneto;
3. è istituito un senso unico di marcia sul Piazzale Madonna di Canneto.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale di questo Comune e con l'apposizione della prescritta segnaletica.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.90, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24.11.71, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06.12.71, n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.  
Geom. Antonio Di Raimo

